



---

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

---

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
dd. 16.06.2015 ORE 20:30

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore venti e minuti trenta su convocazione del Sindaco Albino Dellaidotti si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno:

- 1 Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 20.05.2015.
- 2 Formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie. Elezione dei rappresentanti del Comune di San Lorenzo Dorsino ai sensi dell'art. 17 sexies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.
- 3 Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 4 Nomina Commissione Elettorale comunale.
- 5 Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Approvazione.
- 6 Accettazione cessione gratuita di locali costituenti la neo p.m. 1 della neo p.ed. 5 in C.C. Tavodo.
- 7 Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino.
- 8 Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino.

Il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e procede alla verifica dei presenti. Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Sono presenti:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco
BERGHI VALTER	Consigliere
BOSETTI ELIO	Consigliere
CORNELLA MANUEL	Consigliere
CORNELLA SAMUEL	Consigliere
DALDOSS ALDO	Consigliere
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere
DONATI RUBEN	Consigliere
LIBERA MARCO	Consigliere
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco
ORLANDI DAVIDE	Assessore
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere
RIGOTTI ILARIA	Assessore
TOMASI MORENO	Consigliere

Il Sindaco Albino Dellaiddotti, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Consiglio comunale, il Sindaco Albino Dellaiddotti designa i Consiglieri comunali Cornella Manuel e Daldoss Aldo incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Il consigliere Berghi Valter propone di far valere la designazione di oggi in maniera stabile salvo sostituzioni per assenze e/o modifiche successive. La proposta viene accolta senza osservazioni.

**OGGETTO N. 1**

**Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 20.05.2015.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Atteso che contestualmente alla convocazione della seduta del Consiglio comunale per il giorno 16.06.2015 di data 10.06.2015 prot. n. 3921 è stato depositato agli atti il verbale della seduta di data 20.05.2015;

Rilevato che pertanto il sopra citato verbale viene dato per letto;

Considerato che non viene avanzata alcuna osservazione/vengono avanzate le osservazioni riportate nel verbale di seduta;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

**D E L I B E R A**

1. di approvare il verbale della seduta del Consiglio comunale del giorno 20.05.2015, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A).



**OGGETTO N. 2**

**Formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie. Elezione dei rappresentanti del Comune di San Lorenzo Dorsino ai sensi dell'art. 17 sexies della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.**

Relaziona il Sindaco.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), che detta, tra l'altro, le disposizioni relative alle Comunità di Valle

ed alle modalità di elezione dei rispettivi organi, come introdotte ed integrate dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12;

Considerato che gli artt. 16, 17 e 17 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. prevedono la composizione e le competenze degli Organi della Comunità, ovvero il Consiglio, il Presidente ed il Comitato Esecutivo;

Preso atto che, con Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 22 maggio 2015, n. 50, sono stati convocati per venerdì 10 luglio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità;

Visto che il Capo V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. prevede le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente e Consigliere e le modalità di elezione degli stessi;

Considerato che, in particolare, l'art. 17 sexies recita:

*“1. Il corpo per l'elezione degli organi della comunità è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali.*

*2. Ciascun consiglio comunale elegge tra i propri componenti i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità nel numero spettante a ciascun comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C e dal comma 3. Nelle comunità in cui, in applicazione della tabella C, il corpo per l'elezione degli organi di una comunità risulta composto da meno di quindici membri, ciascun comune appartenente alla comunità designa un numero doppio di rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliari.*

*3. In ciascun comune sono riservati alle minoranze consiliari un terzo dei rappresentanti spettanti ai comuni ai sensi della tabella C, con arrotondamento all'unità inferiore. I restanti componenti sono riservati alla maggioranza.*

*4. Le votazioni avvengono sulla base delle candidature presentate; ogni consigliere può esprimere fino a quattro preferenze. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.*

*5. I singoli comuni eleggono i propri rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e di minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti ai sensi dei commi 2 e 3”.*

Viste le circolari della Provincia autonoma di Trento, Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale, n. 1/EL – Comunità del 22.05.2015, n. 2/EL-Comunità del 28.05.2015 e n.3/EL-Comunità del 08.06.2015 con le quali vengono fornite le istruzioni operative per procedere all'elezione in questione;

Preso atto che al Comune di San Lorenzo Dorsino spettano n. cinque rappresentanti di cui uno riservato alla minoranza.

Dato atto che per il Gruppo di maggioranza vengono candidati i signori Dellaidotti Albino, Rigotti Ilaria, Margonari Rudi, Orlandi Davide mentre per il Gruppo di minoranza viene candidato il signor Libera Marco;

Considerato che si procede alla distribuzione delle apposite schede per l'elezione di cui all'oggetto, provvedendo a ricordare a tutti i Consiglieri il numero di voti a disposizione per ognuno e precisando altresì che la votazione avviene sulla base delle candidature presentate.

Dato atto che, dopo aver raccolto in apposita urna le schede votate, il Sindaco, con l'ausilio degli scrutatori designati ad inizio della seduta, inizia lo spoglio delle schede e proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 15  
Schede bianche n. 0  
Schede nulle n. 0

sig. Dellaiddotti Albino	con voti 10
sig. Rigotti Ilaria	con voti 10
sig. Margonari Rudi	con voti 10
sig. Orlandi Davide	con voti 10
sig. Libera Marco	con voti 5 (minoranza)

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e le relative circolari emanate per la sua applicazione;

Visto il documento “*Modalità e criteri per l'attuazione del capi V bis della legge provinciale n. 2 del 2006 per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità*” approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 773/2015

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L , per consentire di rispettare i termini individuati dalla L.P. 3/2006 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 733/2015;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Per quanto risultante dalla votazione sopra esposta, come proclamata dal Sindaco

## D E L I B E R A

1. di eleggere, per i motivi di cui in premessa, quali rappresentanti del Comune di San Lorenzo Dorsino per la formazione del corpo per l'elezione degli organi della Comunità delle Giudicarie

sig. Dellaiddotti Albino	con voti 10
sig. Rigotti Ilaria	con voti 10
sig. Margonari Rudi	con voti 10
sig. Orlandi Davide	con voti 10
sig. Libera Marco	con voti 5 (minoranza)

2. di comunicare all'Ufficio elettorale costituito presso la Comunità delle Giudicarie il contenuto del presente provvedimento, trasmettendo le generalità complete dei rappresentanti del Comune;

3. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni in premessa esposte con n. 15 voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.



### OGGETTO N. 3

#### **Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.**

Relaziona il Sindaco dando per letto l'allegato contenente gli indirizzi relativi alle nomine ed alle designazioni presso enti, aziende ed istituzioni.

Interviene il Consigliere Berghi Valter per rilevare come non via siano ragioni di riserva circa l'allegato in sé, però comunicando l'intenzione di esprimere voto favorevole se contemporaneamente ci si accorda che a seguito delle nomine o anche precedentemente alle nomine se ne dia comunicazione in Consiglio unitamente alle ragioni per le quali si è ritenuto di scegliere quella persona. Comunica che solo in presenza di questa disponibilità il voto sarà favorevole, altrimenti sarà un voto di astensione in quanto sarebbe una delega in bianco.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 26, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. secondo il quale “*nei Comuni della Provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lett. m) del comma 3, il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge*”;

Richiamato altresì l'art. 29, comma 8 del citato Testo unico secondo il quale “*(...) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento (...)*”;

Richiamato l'art. 29 bis del citato Testo unico secondo il quale “*Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni*”;

Visto altresì il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” entrato in vigore il 4 maggio 2013, le cui disposizioni prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;

Esaminata la proposta di indirizzi nei termini di cui al testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L , per consentire di rispettare i

termini di cui all'art. 29, comma 8 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale dell'ex Comune di San Lorenzo in Banale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale dell'ex Comune di San Lorenzo in Banale;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L e s.m.;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti astenuti (Berghi Valter, Bosetti Elio, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino, Libera Marco) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, di competenza del Sindaco risultanti nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni in premessa esposte con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti astenuti (Berghi Valter, Bosetti Elio, Cornella Manuel, Dellaidotti Dino, Libera Marco) su n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.



### OGGETTO N. 4

#### Nomina Commissione Elettorale comunale.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 31 dicembre 2005 è entrata in vigore la legge 21 dicembre 2005, n. 270 concernente “*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*” pubblicata nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005;

Atteso che l'art. 10 della citata legge, nel sostituire l'art. 4 bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223, prevede la reintroduzione della Commissione elettorale;

Vista la circolare del Commissariato del Governo n. 517 prot. n. 78/2006 dd. 09.01.2006, pervenuta in data 12.01.2006 sub prot. n. 250;

Vista la circolare dd. 27.01.2006 doc. n. 2485, pervenuta in data 30.01.2006 sub prot. n. 652, con la quale si comunica che con legge di conversione del decreto legge 03.01.2006, n. 1 sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223, così come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270 ed in particolare è stato previsto che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non più a quattro, come era stato previsto dall'art. 10 della legge 270/2005;

Premesso che, a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 10 maggio 2015, si rende necessario ricostituire la Commissione Elettorale, quale Ufficiale elettorale;

Vista la Legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, che all'art. 3 quinque ha modificato il D.P.R. 20.03.1967, n. 223 relativo all'*"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"* e in particolare il secondo comma dell'art. 12 del predetto testo unico, che disciplina la composizione della Commissione elettorale comunale, prevedendo in particolare che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre;

Atteso che il Consiglio comunale del Comune di San Lorenzo Dorsino si compone di quindici consiglieri e che dunque la predetta Commissione dovrà essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti;

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223, come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340, che recita: *"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione".*

Visti:

- il Testo unico 20.03.1967, n. 223 e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- l'art. 2, comma 30 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha introdotto un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunale;

Sentite le proposte di nomina da parte della maggioranza e della minoranza;

il Sindaco procede a dar corso alla votazione a scrutinio segreto;

il Sindaco, una volta distribuite, raccolte e scrutinate le schede, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente esito della votazione per i componenti effettivi:

schede raccolte	n. 14
schede bianche	n. 0
schede nulle	n. 0

Hanno ottenuto voti:

Daldoss Aldo	n. 4
Tomasi Moreno	n. 5
Dellaiddotti Dino	n. 5

il Sindaco, una volta distribuite, raccolte e scrutinate le schede, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente esito della votazione per i componenti supplenti:

schede raccolte	n. 14
schede bianche	n. 0
schede nulle	n. 0

Hanno ottenuto voti:

Donati Ruben	n. 5
Orlandi Davide	n. 4
Berghi Valter	n. 5

Visto l'esito della votazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.P.R. 223/67 come modificato dalla legge 21.12.2005, n. 270;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

## D E L I B E R A

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:

per la maggioranza:

Daldoss Aldo  
Tomasi Moreno

per la minoranza:

Dellaiddotti Dino

2. di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale comunale i Consiglieri:

per la maggioranza:

Donati Ruben

Orlandi Davide

per la minoranza:

Berghi Valter

3. di inviare copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a termini di legge.



#### **OGGETTO N. 5**

**Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Approvazione.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, attribuisce ai Comuni numerose funzioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e ss.mm., tra le quali il rilascio della licenza di autoveicoli con conducente, la cui disciplina è stata ricondotta all'art. 86 del T.U.L.P.S., in base all'allora vigente art. 158 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., adottato con il R.D. 06.05.1940, n. 635;

Premesso che l'art. 85, comma 1 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975, n. 382, recita che *“sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza”*;

Preso atto che con la L. 15.01.1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - sono state definite le nuove disposizioni per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Rilevato che la L. 15.01.1992, n. 21, all'art. 4 indica specificatamente che è affidata alle Regioni la definizione dei criteri a cui devono attenersi i comuni per redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;

Visto l'art. 39 ter - Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - della L.P. 09.07.1993, n. 16 - Legge provinciale sui trasporti - in base al quale:

*“1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla L. 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche.*

*2. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della L. n. 21/1992.*

*3. L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.*

*4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale prevista dal comma 5.*

*5. È istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 2.*

*6. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo e le disposizioni transitorie relative all'applicazione di questo articolo.*

*7. Questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data entrata in vigore di questa disposizione.”*

Preso atto che con deliberazione della Giunta Provinciale 23.02.2015, n. 278, in attuazione dell'art. 39 ter citato, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea e uno schema di Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 278 dd. 23.02.2015, in attuazione dell'art. 39 ter citato, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione del Ruolo dei conducenti dei servizi non di linea e uno schema di Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente che i Comuni devono adottare;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Provincia 27.02.2015, n. 2-16/Leg. “Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea”, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2015, viene determinata l'operatività della nuova disciplina per il noleggio con conducente dal 31 maggio 2015;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 25.03.2015 prot. n. 283 con la quale si trasmette lo schema di Regolamento tipo per l'approvazione, al fine di garantire agli operatori economici l'applicazione della nuova procedura di rilascio dell'autorizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 792 dd. 12.05.2015 contenente disposizioni integrative ed interpretative della deliberazione n. 278 dd. 23.02.2015 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'istituzione del Ruolo;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 22.05.2015, pervenuta in data 25.05.2015 sub prot. n. 3552;

Richiamato il Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di San Lorenzo in Banale n. 36 dd. 30.09.2003;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Dorsino n. 16 dd. 19.10.2009;

Vista la L.R. 3/2014 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2015 il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino;

Rilevato che le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali suddetti sono da considerarsi superate per effetto del mutato assetto normativo in materia;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'approvazione del Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente sulla base dello schema tipo allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 278/2015;

Visto lo schema Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente che consta di n. 19 articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), che ha lo scopo di provvedere disciplinare lo svolgimento del servizio;

Dato atto che il citato Regolamento sostituisce in toto i Regolamenti comunali in materia sopra citati, approvati dagli ex Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino rispettivamente con le deliberazioni dei Consigli comunali n. 36 del 30.09.2003 e n.16 dd. 19.10.2003 , sopra richiamate;

Visti gli artt. 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;

Visto il D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

Vista la L. 15.01.1992, n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Visto l'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo Regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale dell'ex Comune di San Lorenzo in Banale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

- di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) sostituisce i Regolamenti comunali di San Lorenzo in Banale e Dorsino approvati rispettivamente con le deliberazioni dei Consigli comunali n. 36 dd. 30.09.2003 e n. 16 dd. 19.10.2009.



## OGGETTO N. 6

### Accettazione cessione gratuita di locali costituenti la neo p.m. 1 della neo p.ed. 5 in C.C. Tavodo.

Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco, il quale spiega che si tratta semplicemente di accettare una donazione da parte di un privato per sistemare una situazione che di fatto è diversa da quella iscritta tavolarmente. È una situazione che si protrae da molti anni; poi l'ufficio tecnico se ne è accorto e ancora la Giunta comunale dell'ex Comune di Dorsino si è attivata per sanare. A tal fine è stato incaricato all'epoca il geom. Baldessari Alfonso per predisporre i vari elaborati grafici necessari per perfezionare la donazione di locali che di fatto vengono utilizzati dal Comune, ma la cui proprietà tavolare non è del Comune.

Interviene il Consigliere Berghi Valter per chiedere chiarimenti in relazione al punto all'ordine del giorno di cui è stata rinviata la trattazione con comunicazione successiva rispetto alla convocazione della seduta odierna di Consiglio. Ritiene opportuno che vengano comunicate al Consiglio le ragioni per le quali è intervenuta questa cancellazione del punto all'ordine del giorno. Risponde il Sindaco ribadendo, come già indicato nella comunicazione successiva alla convocazione, che si è rilevata l'opportunità di un'istruttoria tecnica integrativa.

Il Consigliere Berghi Valter interviene nuovamente per comunicare come egli stesso avesse fatto dei rilievi in ordine a tale punto. Si prevedeva, in quella proposta di provvedimento, di riconoscere un piano di riqualificazione di un'area vicina ad Andogno di circa duemila metri quadrati ed il tipo di interrogativo che è stato posto è stato se era possibile che un piano di riqualificazione fosse un piano che riguardava solo una porzione dell'intervento e non l'intero intervento, posto che era previsto che dovesse esserci il 60% dei proprietari intesi in termini di superficie per l'iniziativa, ma questo precludeva che il rimanente 40% potesse intervenire. Il rischio che si correva era quello di creare una situazione che poteva anche prefigurare una responsabilità di natura penale.

Interviene il Sindaco per far presente che ora il Consiglio si sta occupando del punto concernente l'accettazione della cessione gratuita a Tavodo, mentre le considerazioni svolte potranno essere discusse quando verrà portato il punto in Consiglio.

Il Consigliere Berghi Valter interviene per rilevare come ritenga che questa sia mancanza di rispetto per il Consiglio. Prosegue nel merito del punto comunicando di aver consegnato agli uffici una sua lettera datata 11.06.2015 e consegnata il 12.06.2015. Ne inizia la lettura. La lettera per praticità non viene ritrascritta nel presente verbale, ma allegata sotto la lettera "A".

Interrompe la lettura il Sindaco facendo presente come il Regolamento del Consiglio comunale preveda che quando si tratta di questioni personali lo si debba fare in una seduta a porte chiuse.

Il Consigliere Berghi Valter afferma che nella propria nota non vi è alcun giudizio sulle persone, ma solo una ricostruzione delle questioni relative all'accesso agli atti.

Il Sindaco invita il Consigliere Berghi Valter a rispettare il Regolamento del Consiglio comunale sia rispetto all'attinenza della discussione rispetto al punto all'ordine del giorno sia rispetto a valutazioni sull'operato delle persone.

Il Consigliere Berghi Valter riafferma il proprio convincimento secondo cui la lettura della lettera si assolutamente rispettosa del Regolamento in quanto non contiene giudizi sull'operato delle persone, ma la descrizione del percorso dell'accesso agli atti, che definisce in questo caso censurabile in quanto si è messo in discussione il diritto del Consigliere comunale di poter conoscere le questioni di cui si va a discutere. Prosegue con la lettura della lettera di cui sopra (all. A).

Il Sindaco interrompe nuovamente la lettura della lettera ad opera del Consigliere Berghi Valter per dare lettura dell'art. 33, comma 3 del Regolamento del Consiglio comunale che recita: "Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone il Presidente invita i Consiglieri ad interrompere la discussione".

Il Consigliere Berghi Valter afferma che nella propria nota non vi sono valutazioni.

Il Sindaco rileva che dalla lettura della nota emergono valutazioni.

Il Consigliere Berghi Valter prosegue nella lettura della lettera di cui sopra (all. A).

Il Sindaco rileva che ciò che il Consigliere Berghi Valter afferma avergli risposto il geom. Dalfovo è la propria ricostruzione del dialogo.

Il Consigliere Berghi Valter ribadisce che si tratta di fatti e non di giudizi.

Il Sindaco rileva nuovamente che dalla lettera trapela un giudizio.

Il Consigliere Berghi Valter prosegue nella lettura della lettera di cui sopra (all. A) affermando la propria convinzione secondo la quale il Consigliere comunale ha diritto al sopralluogo al bene oggetto di una proposta di delibera depositata agli atti del Consiglio. Prosegue con un esempio: se noi dovessimo accettare una donazione, sarà naturale verificare che dietro a questa donazione non ci siano problemi anche di tipo materiale. Ipotizza come esempio, pur non essendo il caso in questione: se il donante dona un bene di precaria staticità che condiziona l'edificio soprastante è normale che ci si ponga un punto di domanda. Questo per dire come sia logico che, quando si va a discutere di beni materiali, la verifica di questi fa parte delle informazioni che il Consigliere normalmente ha diritto di acquisire. Questa è la ragione per cui afferma che un Consigliere deve poter vedere - quando si va ad acquistare, a vendere, a ricevere una donazione, a fare un contratto - quali sono le condizioni. Ciò al fine di esprimere un'opinione consapevole. Se viene impedito al Consigliere comunale di esprimere un'opinione consapevole, prima di tutto si limita il suo diritto e forse si mette anche a rischio la legittimità dell'atto.

Interviene il Vice Sindaco per evidenziare come in questo caso stiamo parlando di un bene che di fatto è utilizzato dal Comune e che è stato ristrutturato a spese del Comune. Non stiamo ricevendo un bene che non sappiamo come sia stato utilizzato o che abbia subito interventi che non conosciamo. Per cui le osservazioni, pur condivisibili in generale, sarebbero pertinenti se formulate in altra occasione e non in questa. Si presume che la Giunta di Dorsino, quando ha affidato l'incarico al geometra, abbia valutato la situazione ed abbia tratto le proprie conclusioni.

Interviene il Consigliere Cornella Samuel in qualità di capogruppo di maggioranza per affermare come, fermo restando il diritto di accesso agli atti per tutti i Consiglieri, sia interessato alla base legale che giustifica il sopralluogo. L'accesso agli atti è disciplinato dall'art. 22 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo a livello nazionale e dall'art. 32 della legge provinciale sul procedimento amministrativo a livello provinciale e, quando si parla di accesso agli atti in quella sede, si parla di visualizzare i documenti, il fascicolo, e di estrarne eventualmente copia e riferisce di non conoscere se vi sia un'altra base legale che giustifica e fonda il diritto di visita dei luoghi. Il sopralluogo infatti potrebbe essere sostituito da planimetrie e da rilievi fotografici. Sarebbe interessante appurare se esiste quindi questo "diritto al sopralluogo" in quanto sarebbe interessante verificarne il referente normativo e gli orientamenti della prassi e della giurisprudenza.

Il Consigliere Berghi Valter interviene per rilevare come non fosse presente agli atti documentazione fotografica.

Prosegue il Consigliere Cornella Samuel sottolineando il proprio interesse a verificare se esista una base legale a fondamento del diritto al sopralluogo e se questo si fonda su un principio di legalità. Il sopralluogo non è la stessa cosa dell'accesso agli atti, quindi è interessante capire se vi è una norma che lo preveda.

Il Consigliere Berghi Valter rileva come non vi sia nessuna ragione che lo impedisca. Il principio che fonda la legge è quello di consentire al Consigliere di assumere tutte le informazioni utili a deliberare sull'oggetto posto in discussione. Quindi, quando ci si trova di fronte all'acquisizione di un bene materiale, il sopralluogo è uno di quegli elementi che dà risposta a questo principio. Se ritenuto opportuno si può anche fare un quesito. Anzi comunica che si rivolgerà al difensore civico

per questi aspetti. Ma quand'anche dall'approfondimento emergesse che non è obbligatorio, pone l'interrogativo se si ritiene che sia importante che un Consigliere si renda conto di cosa va a fare oppure no. Rileva come ritiene sostanziale che un Consigliere possa capire di cosa si tratta.

Il Consigliere Cornella Samuel afferma che non sta sostenendo che non c'è una base legale a sostegno del diritto al sopralluogo, ma chiede se vi sia e, in caso affermativo, che venga indicata. Tuttavia non va dimenticato che il diritto di informazione del Consigliere deve essere contemporaneo con altri diversi interessi pubblici quali quello di ragionevolezza, proporzionalità ed economia procedimentale. Rileva come discutendo in un clima sereno tra maggioranza e opposizione non si dovrebbe stare a litigare su questi punti. Si tratta solo di chiarire se vi è una base legale e come il diritto di essere informati debba essere contemporaneo con altri interessi pubblici concorrenti.

Il Consigliere Berghi Valter interviene nuovamente nel merito per comunicare come stamattina si sia trovato presso il bene con il Vice Sindaco. Riferisce che è stato piuttosto macchinoso riuscire ad andare a vedere questo bene, anzi il bene del tutto non è stato neanche visto perché non si poteva fisicamente (non che non si potesse legalmente). Riferisce di essere stato contattato telefonicamente ieri mattina dalla geom. Zambotti dell'ufficio tecnico che proponeva un sopralluogo al bene congiuntamente al Vice Sindaco l'indomani alle 8:30. Riferisce di averle risposto che alle 8:30 non aveva tempo e spiega che trova ragionevole che, se siamo interessati entrambi a un sopralluogo, si muova il tecnico del Comune una volta sola. Così si rispetta il principio dell'utilizzo prudente del tempo disponibile. Contemporaneamente non è che il Consigliere debba stare alla disponibilità del Vice Sindaco e neanche viceversa. La cosa più logica è che il Consigliere ed il Vice Sindaco vedano se è possibile trovare un momento che non disturba nessuno dei due. Come criterio, mi pare sia ragionevole vada assunto in generale. Queste richieste non vengono fatte per rompere le scatole. È semplicemente un diritto del consigliere per un verso e un servizio che si fa alla comunità per l'altro il cercare di capire se le cose sono fatte correttamente ed anche portare degli elementi di valutazione rispetto a come sono fatte. Conclude infine la lettura della lettera di cui sopra (all. A). Inoltre aggiunge che nel sopralluogo ha visto che ci sono degli spazi comuni; ci si riferisce in particolare al giroscale, che è luogo di accesso sia alla sala pubblica che all'abitazione sempre di proprietà del Comune ma data in locazione al privato. Gli spazi pubblici normalmente devono assolvere a questa funzione, lo spazio pubblico non può trasformarsi in deposito di una delle due parti. Siccome sa che il Sindaco è stato in sopralluogo giovedì, chiede se lo ha visto e se ha cominciato ad operare ed a preoccuparsene perché a suo avviso questo deve rientrare nelle tutele che un amministratore fa nei confronti dei beni che amministra.

Il Sindaco risponde che non ci ha dormito la notte.

Il Consigliere Berghi Valter invita il Sindaco a darsi da fare per rimettere in ordine il diritto del Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che a seguito di un incendio verificatosi negli anni '30 e dei lavori di sistemazione della sede scolastica di Tavodo realizzati negli anni '50-'60 si è venuta a creare una situazione reale di fatto che non risulta essere mai stata regolarizzata tavolarmente e catastalmente;

Verificato, infatti, che in C.C. Tavodo tavolarmente e catastalmente:

- il Comune di Dorsino risulta proprietario della p.ed. 4/1 (ex Scuola Elementare)
- la p.ed. 5 (ex Scuola Elementare), contigua, risulta divisa in tre porzioni materiali intestate rispettivamente intestata a:

- p.m. 1: Contrini Antonio nato a Tavodo il 27.04.1884, deceduto
- p.m. 2: Lorenzetti Andrea nato a San Lorenzo in Banale il 10.12.1933
- p.m. 3: proprietari pro tempore della p.ed. 5 pm 1 con  $\frac{1}{4}$  e pm 2 con  $\frac{3}{4}$ ;

Evidenziato che tale situazione tavolare non rispecchia la situazione reale;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n. 39 dd. 20.05.2014, avente ad oggetto: “*Regolarizzazione catastale al N.C.E.U. dell’edificio identificato con la p.ed. 4/1 in C.C. Tavodo di proprietà del Comune di Dorsino. Affidamento incarico al geom. Alfonso Baldessari con studio in San Lorenzo in Banale (TN)*”
- n. 97 dd. 23.10.2014, avente ad oggetto: “*Integrazione di spesa per regolarizzazione catastale al N.C.E.U. dell’edificio identificato con la p.ed. 4/1 in C.C. Tavodo di proprietà del Comune di Dorsino. Affidamento incarico al geom. Alfonso Baldessari con studio in San Lorenzo in Banale (TN)*”;

Visti gli elaborati tecnici presentati dal professionista incaricato in data 29.01.2015 al prot. n. 740 e più precisamente:

- il Tipo di Frazionamento n. 622/2014, debitamente approvato dal Servizio Catasto, con cui viene estinta la p.ed. 4/1 nella p.ed. 5, in C.C. Tavodo;
- il Piano di Casa Materialmente Divisa relativo alla neo p.ed. 5, nel quale vengono esattamente identificate le quattro porzioni materiali, ed il relativo accatastamento presentato al N.C.E.U.;

Rilevato, dagli elaborati suddetti, che la parte effettivamente del Comune è individuata nelle neo pp.mm. 1 e 4 della neo p.ed. 5 in C.C. Tavodo;

Ritenuto necessario regolarizzare la situazione di fatto esistente e sentita la volontà e la disponibilità dell’erede del signor Contrini Antonio, il figlio Contrini Guerrino Aldo, nonché del signor Lorenzetti Andrea, alla cessione gratuita degli spazi al Comune in modo da definire esattamente la situazione reale, nonché procedere alla cessione/regolarizzazione dei rimanenti spazi tra i due privati;

Ravvisata la necessità di regolarizzare la situazione e, quindi, di assumersi l’onere di accollarsi le spese relative alla stipulazione dell’atto (comprese anche le imposte di registro e bollo) per la parte di propria spettanza relativa alla cessione gratuita;

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e s.m.;

Considerato l’atto munifico dei signori Contrini e Lorenzetti ed evidenziata la convenienza, nell’interesse pubblico, ad accettare la donazione di cui sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Dellaiddotti Dino) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l’ausilio degli scrutatori

D E L I B E R A

1. di accettare, per le motivazioni in premessa esposte, la cessione gratuita da parte dell'erede del signor Contrini Antonio, Contrini Guerrino Aldo, e del signor Lorenzetti Andrea dei locali di loro proprietà costituenti la neo p.m. 1 della neo p.ed. 5 in C.C. Tavodo e di regolarizzare la neo p.m. 4 della medesima p.ed., il tutto come meglio individuato nel Tipo di Frazionamento n. 622/2014, debitamente approvato dal Servizio Catasto, e nel Piano di Casa Materialmente Divisa, relativo alla neo p.ed. 5, redatto dal geom. Alfonso Baldessari, depositati agli atti in data 29.01.2015 al prot. n. 740;
2. di dare atto che la cessione gratuita/regolarizzazione avverrà a titolo gratuito e che, pertanto, le spese relative alla stipulazione dell'atto verranno sostenute dal Comune di San Lorenzo Dorsino, impegnando, a tal fine, la spesa presunta di € 2.700,00.= all'intervento 1010207 (cap. 175) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità, data la convenienza nell'interesse pubblico di accettare la donazione gratuita di cui al punto 1;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di San Lorenzo Dorsino alla sottoscrizione dell'atto di cui sopra;
4. di intavolare la proprietà delle pp.mm. 1 e 4 della neo p.ed. 5 in C.C. Tavodo al Comune di San Lorenzo Dorsino istituito con Legge Regionale 24.06.2014, n. 3 “*Istituzione del nuovo Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di Dorsino e San Lorenzo in Banale*”.



#### **OGGETTO N. 7**

**Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino.**

Relaziona l'Assessore Orlandi Davide.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 15 del D.P.G.P. 07.02.1992, n. 1-54/Leg. intitolato “*Regolamento per l'esecuzione della Legge Regionale 20 agosto 1954 n. 24 in materia di servizi antincendi – norme amministrative*”, ha trasmesso al Comune di San Lorenzo Dorsino, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il conto consuntivo per l'esercizio 2014, approvato dall'Assemblea del Corpo in data 06.03.2015;

Considerato che la gestione, sia per la parte di competenza che per la parte dei residui, è contabilmente corretta;

Rilevato che il rendiconto stesso, debitamente firmato dal Comandante e dal Cassiere, presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE		
Entrate relative alla gestione di competenza	Euro	6.837,30
Entrate relative alla gestione dei residui	Euro	1.236,30
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>8.073,60</b>

USCITE		
Uscite relative alla gestione di competenza	Euro	6.319,93
Uscite relative alla gestione dei residui	Euro	267,70
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	Euro	<b>6.587,63</b>

Rilevato altresì che, per quanto riguarda il risultato della gestione, la medesima si è chiusa con un avanzo di amministrazione di € 1.485,97.=;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Visti:

- il Regolamento di contabilità comunale;
- la L.R. 20.08.1954 n. 24 intitolata “Servizio antincendi”;
- il Regolamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## D E L I B E R A


1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino come da prospetto, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE		
Entrate relative alla gestione di competenza	Euro	6.837,30
Entrate relative alla gestione dei residui	Euro	1.236,30
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	Euro	<b>8.073,60</b>

USCITE		
Uscite relative alla gestione di competenza	Euro	6.319,93
Uscite relative alla gestione dei residui	Euro	267,70
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>	Euro	<b>6.587,63</b>

Avanzo di amministrazione dell'esercizio € 1.485,97.=;

2. di inviare copia della presente deliberazione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino ed alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Trentino – per gli adempimenti di competenza.



**OGGETTO N. 8**

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino.**

Relaziona l'Assessore Orlandi Davide.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto che il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 del D.P.G.P. 07.02.1992, n. 1-54/Leg. intitolato “Regolamento per l'esecuzione della L.R. 20.08.1954, n. 24 in materia di servizi antincendi – norme amministrative”, ha presentato in data 02.04.2015 al Comune di San Lorenzo Dorsino, per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approvato dall'Assemblea del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino in data 06.03.2015;

Considerato che il bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino ha ottenuto il parere favorevole da parte del Dirigente del Servizio Antincendi della Provincia Autonoma di Trento in data 14.04.2015;

Dato atto che al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino spetta da parte della Cassa Provinciale Antincendi l'assegnazione di un contributo ordinario di € 1.800,00.=;

Visto che la Giunta provinciale ha deliberato di erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino per l'esercizio in corso un contributo straordinario di € 8.500,00.=;

Attesa l'opportunità di erogare, a carico del bilancio comunale dell'esercizio finanziario 2015, i seguenti contributi:

- per il pareggio della parte ordinaria del bilancio € 1.000,00.= (intervento 1090305 – cap. 12717);
- per il pareggio della parte straordinaria del bilancio € 2.000,00.= (intervento 2090307 – cap. 3225);

Visto che il bilancio di previsione per l'anno 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino è stato esaminato senza osservazioni dal Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento come da propria nota dd. 15.04.2015 prot. n. S035/2015/201587/21.8/bt, pervenuta in data 26.05.2015 sub prot. n. 3600;

Constatato che nessuna ulteriore proposta od osservazione viene formulata;

Vista la L.R. 20.08.1954, n. 24;

Visto il D.P.G.P. 07.02.1992, n. 1-54/Leg.;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Visti:

- il Regolamento di contabilità comunale;
- la L.R. 20.08.1954 n. 24 intitolata “Servizio antincendi”;
- il Regolamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino del Comune di San Lorenzo Dorsino, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), nelle seguenti risultanze finali:

Avanzo d'Amministrazione presunto dell'esercizio precedente	€ 1.485,97
Titolo I Entrate ordinarie per servizi retribuiti	€ 0,00
Titolo II Entrate derivate da contributi ed assegnazioni di enti	€ 2.900,00
Titolo III Entrate derivanti da alienazioni, contributi, ecc.	€ 10.500,00
Titoli IV Entrate per partite di giro	€ 0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 14.885,97</b>
Titolo I Spese correnti	€ 2.900,00
Titolo II Spese in conto capitale	€ 11.985,97
Titolo III Spese per partite di giro	€ 0,00
<b>Totale passivo</b>	<b>€ 14.885,97</b>

2. di prevedere a carico del bilancio comunale dell'esercizio finanziario 2015 i seguenti contributi in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino, a pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2015:
  - per il pareggio della parte ordinaria del bilancio € 1.000,00.= (intervento 1090305 – cap. 12717);
  - per il pareggio della parte straordinaria del bilancio € 2.000,00.= (intervento 2090307 – cap. 3225);
3. di inviare copia della presente deliberazione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Dorsino del Comune di San Lorenzo Dorsino ed al Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.

Non essendovi altri interventi, la seduta si dichiara chiusa alle ore 21:31.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Giovanna Orlando -*



All. "A"

AL VERBALE DELLA  
SEDUTA DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DD. 16/6/2015

S.Lorenzo 11 giugno 2015

Egregio Signor  
Albino Dellaiddotti  
Sindaco di S.Lorenzo Dorsino

Gent.ma Signora  
Dott.ssa Giovanna Orlando  
Segretario Comune di S.Lorenzo Dorsino



Mi sono recato, ieri e questa mattina, presso gli uffici comunali per esaminare la documentazione relativa al prossimo consiglio comunale.

Per gli atti di cui ai punti 6 e 7 abbiamo ritenuto opportuno una visita in loco per avere elementi di valutazione più completi e abbiamo conseguentemente concordato con il geom. Valentino Dalfovo di effettuare un sopralluogo prevedendo, per quanto riguarda il punto 7 (località Tavodo), un ingresso nei locali oggetto di delibera da effettuare il pomeriggio a partire dalle ore 14 (presente anche il cons. Dino Dellaiddotti).

Il Signor Dalfovo mi ha poi telefonato per avvisarmi che era stato convocato dal Sindaco unitamente al Segretario ed al suo collega geom. Luca Bosetti e quindi non poteva essere presente; ho chiesto la disponibilità delle chiavi e la risposta è stata che mi avrebbe ritelefonato.

Ho ricontattato il geom Dalfovo dopo le 17 proponendo di aggiornare, per chiavi e visita, al venerdì; la risposta è stata che non era nelle sue disponibilità decidere né in ordine alle chiavi né per l'accompagnamento; che con la nuova amministrazione doveva verificare la praticabilità di comportamenti in essere in passato.

Non so cosa sia intervenuto ma introduco le seguenti note.

Il sopralluogo ad un bene che si prevede di acquisire con provvedimento del prossimo consiglio fa naturalmente parte delle informazioni cui il consigliere deve poter accedere e quindi, non potendo il bene entrare in cartella deve essere data al consigliere comunale la possibilità di accedere alle relative informazioni.

La qualifica di consigliere comunale si accompagna naturalmente ad una particolare possibilità di accesso ai beni del comune, non per configurarne privilegi d'uso ma per consentirne in modo pieno il mandato; da parte del consigliere è logico accedere ad un utilizzo equilibrato di questo compito.

Infine: esiste un criterio che rilevi le uscite dei dipendenti comunali durante il servizio e le relative ragioni? Mi permetto di sollecitarne l'adozione in caso non sia presente tale strumento; mi permetto inoltre di chiederne informazione relativamente al pomeriggio di giovedì, sempre operando nella funzione di consigliere comunale tra i cui compiti rientra anche il controllo relativo al funzionamento dell'ente.

Cordiali saluti.

Walter Berghi  
*Walter Berghi*

